

Legge n. 172/12.

Normativa	Novità	Contenuto	Articolo
Art. 157 c.p.	Raddoppiati alcuni termini di prescrizione	all'articolo 157 c.p. è aggiunto un nuovo comma, secondo il quale i termini di prescrizione sono raddoppiati per i delitti di maltrattamenti familiari, delitti contro la personalità individuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo	Articolo 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che

			<p>risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.</p> <p>La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.</p> <p>La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.</p>
Art. 414-bis c.p.	Nuovo reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia	è introdotto l'articolo 414-bis, che prevede l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia	<p>Articolo 414-bis <i>Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.</p> <p>Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.</p>
Art. 416, ultimo comma, c.p.	Nuovo reato di associazione per delinquere finalizzata a commettere prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale in danno di minori di anni diciotto e adescamento di minorenni	è introdotta l'ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata a commettere prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale in danno di minori di anni diciotto e adescamento di minorenni	<p>Articolo 416 <i>Associazione per delinquere</i> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi e campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a</p>

			<p>commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-<i>bis</i>, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinqies</i>, 609-<i>bis</i>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqies</i>, 609-<i>octies</i>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-<i>undecies</i>, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
Art. 572 c.p.	Modificato reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli	riscritto il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi	<p>Articolo 572 <i>Maltrattamenti contro familiari e conviventi</i> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.</p> <p>Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.</p>
Art. 576 c.p.	Modifiche in tema di pena dell'ergastolo	Previsto l'ergastolo in caso di omicidio derivato dalla commissione di delitti quali maltrattamenti contro familiari e	<p>Articolo 576 <i>Circostanze aggravanti. Ergastolo</i> Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:</p> <p>1. col concorso di taluna delle</p>

		conviventi, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo	<p>circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;</p> <p>2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;</p> <p>3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;</p> <p>4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;</p> <p>5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;</p> <p>5.1. dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa;</p> <p>5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.</p> <p>È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.</p>
Art. 583-bis c.p.	Modifiche alle pene accessorie al reato di mutilazione degli organi genitali femminili	Pene accessorie nel reato di mutilazione degli organi genitali femminili: la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno	<p>Articolo 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il</p>

			<p>fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
Art. 600- <i>bis</i> c.p.	Modificato il reato di prostituzione minorile	riscritto il reato di prostituzione minorile	<p>Articolo 600-<i>bis</i> <i>Prostituzione minorile</i> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>
Art. 600- <i>ter</i> c.p.	Modificato reato di pornografia minorile	parzialmente riscritto il reato di pornografia minorile	<p>Articolo 600-<i>ter</i> <i>Pornografia minorile</i> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae</p>

			<p>altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>
Art. 600- <i>sexies</i> c.p.	Abrogazione relativa alle circostanze aggravanti ed attenuanti nei delitti contro la personalità individuale, quali la induzione alla prostituzione minorile, la pornografia minorile, le iniziative	è abrogato l'articolo che disciplinava le circostanze aggravanti ed attenuanti nei delitti contro la personalità individuale	<p>Articolo 600-<i>sexies</i> <i>Circostanze aggravanti ed attenuanti</i> Abrogato</p>

	<p>turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, detenzione di materiale pornografico, impiego di minori nell'acconteraggio, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi e associazione per delinquere nei reati in tema</p>		
<p>Art. 600-<i>septies</i> c.p.</p>	<p>Nuova pena accessoria</p>	<p>riscritta la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nel caso di condanna per delitti contro la personalità individuale o per violenza sessuale in danno di minore di anni diciotto o per violenza sessuale aggravata</p>	<p>Articolo 600-<i>septies</i> Confisca Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-<i>bis</i>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-<i>ter</i>, primo comma, numeri 1), 5) e 5-<i>bis</i>), 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqüies</i>, 609-<i>octies</i>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-<i>ter</i>, primo comma, numeri 1), 5) e 5-<i>bis</i>), e 609-<i>undecies</i>, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-<i>ter</i>.</p>
<p>Art. 600-<i>septies</i>.</p>	<p>Spostamento in nuovo</p>	<p>nuovo articolo che</p>	<p>Articolo 600-<i>septies</i>.1</p>

1 c.p.	<p>articolo delle circostanze attenuanti nei delitti contro la personalità individuale, quali la induzione alla prostituzione minorile, la pornografia minorile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, detenzione di materiale pornografico, impiego di minori nell'accattonaggio, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi e associazione per delinquere nei reati in tema</p>	disciplina le circostanze attenuanti nei delitti contro la personalità individuale	<p><i>Circostanza attenuante</i> La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.</p>
Art. 600- <i>septies</i> .2 c.p.	Modifiche alle pene accessorie ai reati contro la personalità individuale	è riscritta la disciplina delle pene accessorie nei delitti contro la personalità individuale e del delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia	<p><i>Articolo 600-septies.2</i> <i>Pene accessorie</i> Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-<i>bis</i> del presente codice conseguono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma,

			<p>quanto all'interdizione perpetua. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.</p> <p>In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.</p>
Art. 602-bis c.p.	Abrogazione	è riscritta la disciplina delle pene accessorie nei delitti contro la personalità individuale (v. art. seguente)	<p>Articolo 602-bis <i>Pene accessorie</i> Abrogato</p>
Art. 602-ter c.p.	Spostamento in nuovo articolo delle circostanze aggravanti nei delitti contro la personalità individuale, quali la induzione alla prostituzione minorile, la pornografia minorile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, detenzione di materiale pornografico, impiego di minori nell'accattonaggio, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi e associazione per	nuovo articolo che disciplina le circostanze aggravanti nei delitti contro la personalità individuale predetti	<p>Articolo 602-ter <i>Circostanze aggravanti</i></p> <p>La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:</p> <p>a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;</p> <p>b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;</p> <p>c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.</p> <p>Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da</p>

	delinquere nei reati in tema		<p>un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
Art. 602- <i>quater</i> c.p.	Introdotta una nuova scriminante in tema di età della persona offesa	è introdotta l'ignoranza dell'età della persona offesa nei casi di delitti	<p>Articolo 602-<i>quater</i> Ignoranza dell'età della persona offesa Quando i delitti previsti dalla</p>

	da reato contro la personalità	contro la personalità individuale, innalzando ad anni diciotto l'età dei minori in danno dei quali i delitti sono commessi	presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
Art. 604 c.p.	Commissione all'estero del fatto	è parzialmente riscritta la disciplina sulla commissione all'estero dei reati di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo ed adescamento di minorenni	Articolo 604 Fatto commesso all'estero Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies , si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 609-quater	Atti sessuali con minorenni di anni sedici	Punito l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.	Articolo 609-quater Atti sessuali con minorenni Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minore che, al

			<p>di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p>
Art. 609- <i>quinqüies</i> c.p.	Modificato il reato di corruzione di minorenne	è riscritto il reato di corruzione di minorenne	<p>Articolo 609-<i>quinqüies</i> <i>Corruzione di minorenne</i> Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p>
Artt. 609- <i>sexies</i> c.p.	Ignoranza dell'età della persona offesa	il colpevole dei delitti di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo ed adescamento di minorenni, quando la persona offesa è minore degli anni diciotto, ovvero il colpevole del delitto di corruzione di minorenne può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa solo se si tratta	<p>Articolo 609-<i>sexies</i> <i>Ignoranza dell'età della persona offesa</i> Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-<i>quater</i>, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i> sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-<i>quinqüies</i>, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.</p>

		di ignoranza inevitabile	
Artt. 609- <i>nonies</i> c.p.	Modifiche delle pene accessorie e delle misure di sicurezza personale nei delitti di violenza sessuale, anche aggravata, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni	parzialmente riscritta la disciplina delle pene accessorie e delle misure di sicurezza personale nei delitti di violenza sessuale, anche aggravata, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni	<p>Articolo 609-<i>nonies</i> <i>Pene accessorie ed altri effetti penali</i> La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqies</i>, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i> comporta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; <p>l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;</p> 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. <p>La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i>, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-<i>quater</i> e 609-<i>quinqies</i>, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.</p> <p>La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-<i>bis</i>, secondo comma, dall'articolo 609-<i>bis</i>, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-<i>ter</i>, dagli articoli 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqies</i> e 609-<i>octies</i>, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo</p>

			<p>l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. <p>Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.</p>
Art. 609- <i>decies</i> c.p.	Comunicazione al Tribunale per i minorenni in caso di delitti contro di essi	è parzialmente riscritto l'articolo sulla comunicazione al Tribunale per i minorenni	<p>Articolo 609-<i>decies</i> <i>Comunicazione al tribunale per i minorenni</i></p> <p>Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, 600-<i>quinqüies</i>, 601, 602, 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>quinqüies</i>, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i> commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-<i>quater</i>, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.</p> <p>Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del</p>

			procedimento.
Art. 609- <i>undecies</i> c.p.	Nuovo reato di adescamento di minorenni	è introdotto il reato di adescamento di minorenni	Articolo 609-undecies <i>Adescamento di minorenni</i> Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> e 600- <i>quater</i> , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600- <i>quater</i> .1, 600- <i>quinquies</i> , 609- <i>bis</i> , 609- <i>quater</i> , 609- <i>quinquies</i> e 609- <i>octies</i> , adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
Art. 51 c.p.p.	Le funzioni di p.m. nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado	nel caso di associazione per delinquere in alcuni delitti particolari le funzioni di p.m. nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Nel caso di istigazione a pratiche di pedofilia, di pedopornografia e di pornografia minorile le funzioni di p.m. nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Tali previsioni si applicano ai soli fatti	Articolo 51 <i>Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale</i> 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: <i>a)</i> nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; <i>b)</i> nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera <i>a)</i> sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371- <i>bis</i> , sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma , 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416- <i>bis</i> e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- <i>bis</i> ovvero al fine di

		<p>commessi successivamente all'entrata in vigore della legge in commento.</p>	<p>agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.</p> <p>3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-<i>bis</i> e dai commi 3-<i>quater</i> e 3-<i>quinqies</i>, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.</p> <p>3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.</p> <p>3-quinqies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinqies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinqies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinqies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinqies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.</p>
Art. 282- <i>bis</i> c.p.p.	Allontanamento dalla casa familiare	Nuovi casi in cui la misura dell'allontanamento dalla casa familiare	<p>Articolo 282-bis Allontanamento dalla casa familiare</p> <p>1. Con il provvedimento che</p>

		<p>può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p.</p>	<p>dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.</p> <p>2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.</p> <p>3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.</p> <p>4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al</p>
--	--	---	---

			<p>mantenimento dei figli.</p> <p>5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.</p> <p>6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600, 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, 600-<i>quater</i>, 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>quater</i>, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-<i>quinqies</i> e 609-<i>octies</i> del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.</p>
Art. 351 c.p.p.	Ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile	nei casi in cui debbano essere assunte informazioni da persone minori, l'attività avviene con l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile	<p>Articolo 351</p> <p><i>Altre sommarie informazioni</i></p> <p>1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.</p> <p>1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera <i>b</i>), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.</p> <p>1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinqies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinqies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.</p>
Art. 362 c.p.p.	Ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile	nei casi in cui debbano essere assunte informazioni da persone minori, l'attività avviene con	<p>Articolo 362</p> <p><i>Assunzione di informazioni</i></p> <p>1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già</p>

		l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile	sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197- <i>bis</i> , 198, 199, 200, 201, 202 e 203. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.
Art. 391- <i>bis</i> c.p.p.	Ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile	nei casi in cui debbano essere assunte informazioni da persone minori, l'attività avviene con l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile	Articolo 391-<i>bis</i> Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i> , per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato. 2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391- <i>ter</i> . 3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1: <i>a)</i> della propria qualità e dello scopo del colloquio; <i>b)</i> se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione; <i>c)</i> dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato; <i>d)</i> della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; <i>e)</i> del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date; <i>f)</i> delle responsabilità penali

		<p>conseguenti alla falsa dichiarazione.</p> <p>4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.</p> <p>5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.</p> <p>5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.</p> <p>6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.</p> <p>7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.</p> <p>8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.</p> <p>9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni</p>
--	--	--

			<p>non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.</p> <p>10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera <i>d</i>) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.</p> <p>11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera <i>d</i>) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.</p>
Art. 380 c.p.p.	Arresto obbligatorio	è esteso l'arresto obbligatorio in flagranza <i>ex</i> articolo 380 al delitto di atti sessuali con minorenne	<p>Articolo 380 <i>Arresto obbligatorio in flagranza</i></p> <p>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.</p> <p>2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:</p> <p><i>a)</i> delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>b)</i> delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;</p> <p><i>c)</i> delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del</p>

		<p>libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>d)</i> delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-<i>bis</i>, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-<i>ter</i>; commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-<i>quinquies</i> del codice penale;</p> <p><i>d-bis)</i> delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-<i>bis</i>, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-<i>octies</i> del codice penale;</p> <p><i>d-ter)</i> delitto di atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-<i>quater</i>, primo e secondo comma, del codice penale;</p> <p><i>e)</i> delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p><i>e-bis)</i> delitti di furto previsti dall'articolo 624-<i>bis</i> del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p><i>f)</i> delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;</p> <p><i>g)</i> delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p><i>h)</i> delitti concernenti sostanze</p>
--	--	--

			<p>stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;</p> <p><i>i)</i> delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>l)</i> delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;</p> <p><i>l-bis)</i> delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale;</p> <p><i>m)</i> delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere <i>a), b), c), d), f), g), i)</i> del presente comma.</p> <p>3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.</p>
Art. 392 e 398 c.p.p.	Incidente probatorio	incidente probatorio per l'assunzione delle testimonianze della persona minorennе ovvero della persona offesa maggiorenne in alcune ipotesi di delitti	<p>Articolo 392</p> <p>Casi</p> <p>1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:</p> <p><i>a)</i> all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà</p>

		<p>essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;</p> <p><i>b)</i> all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;</p> <p><i>c)</i> all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;</p> <p><i>d)</i> all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;</p> <p><i>e)</i> al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>;</p> <p><i>f)</i> a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;</p> <p><i>g)</i> a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.</p> <p>1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.</p> <p>Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis.</p>
--	--	---

Articolo 398

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter,

			<p>anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinquies</i>, 601, 602, 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>octies</i>, 609-undecies e 612-<i>bis</i> del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.</p>
Art. 407 c.p.p.	Durata massima di due anni delle indagini preliminari	la durata massima di due anni delle indagini preliminari viene estesa anche ad alcuni reati contro minori	<p>Articolo 407 Termini di durata massima delle indagini preliminari 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: <i>a)</i> i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-<i>bis</i> e 422 del codice penale, 291-<i>ter</i>, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere <i>a)</i>, <i>d)</i> ed <i>e)</i> del comma 2, e 291-<i>quater</i>, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale ovvero al fine di agevolare</p>

		<p>l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;</p> <p>4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p>6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;</p> <p>7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;</p> <p><i>7-bis</i>) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, <i>609-bis</i> nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo <i>609-ter</i>, <i>609-quater</i>, <i>609-octies</i> del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;</p> <p><i>b</i>) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;</p> <p><i>c</i>) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;</p> <p><i>d</i>) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del</p>
--	--	---

			<p>pubblico ministero a norma dell'articolo 371.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-<i>bis</i>, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.</p>
Art. 444 c.p.p.	Patteggiamento	Esclusione dal beneficio per talune ipotesi di reato contro minori	<p>Articolo 444 <i>Applicazione della pena su richiesta</i></p> <p>1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.</p> <p>1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>quater</i>, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-<i>quater</i>, secondo comma, 600-<i>quater</i>.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-<i>quinqies</i>, nonché 609-<i>bis</i>, 609-<i>ter</i>, 609-<i>quater</i> e 609-<i>octies</i> del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.</p> <p>2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di</p>

			<p>parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.</p> <p>3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.</p>
Art. 8 Dlgs.vo n. 159/11	Divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori	estensione del divieto a coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica	<p>Art. 8 Decisione</p> <p>1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.</p> <p>2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.</p> <p>3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.</p> <p>4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.</p>

			<p>5. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.</p> <p>6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:</p> <p>1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;</p> <p>2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.</p> <p>7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.</p> <p>8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato.</p>
<p>Art. 4-bis L. n. 354/75</p>		<p>il comma 1-<i>quater</i> si applica anche ai detenuti e internati per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, corruzione di minorenni e adescamento di minorenni. È introdotta l'ipotesi della valutazione, da parte del magistrato di sorveglianza, della positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica</p>	<p>Art. 4-bis <i>Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti</i></p> <p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-<i>ter</i> della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma, 601, 602, 609-</p>

		<p><i>ex</i> articolo 13-<i>bis</i>, della legge 354/75</p>	<p><i>octies</i>, e 630 del codice penale, all'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-<i>nonies</i> e 17-<i>bis</i> del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.</p> <p>1-<i>bis</i>. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.</p> <p>1-<i>ter</i>. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-<i>bis</i>, secondo e terzo comma, 600-<i>ter</i>, terzo comma, 600-<i>quinquies</i>, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-<i>ter</i> del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23</p>
--	--	---	--

		<p>gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.</p> <p>1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.</p> <p>1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di</p>
--	--	---

			<p>sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.</p> <p>2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.</p> <p>2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.</p> <p>3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.</p> <p>3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.</p>
Art. 13-bis L. n. 354/75	Trattamento psicologico	programma di riabilitazione specifica e trattamento	Art. 13-bis <i>Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori</i>

		psicologico con finalità di recupero e sostegno dei condannati per reati sessuali in danno di minori	1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis , 600-ter , anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 , 600-quinquies , 609-quater , 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4-bis , comma 1-quinquies , della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.
Art. 12- <i>sexies</i> D.L. n. 306/92	La confisca <i>ex art. 12- sexies</i>	La confisca <i>ex</i> articolo 12- <i>sexies</i> si applica anche al delitto di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di pornografia virtuale, relativamente alla condotta di produzione e commercio di materiale pornografico, e di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 12-<i>sexies</i> Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316- <i>bis</i> , 316- <i>ter</i> , 317, 318, 319, 319- <i>ter</i> , 320, 322, 322- <i>bis</i> , 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517- <i>ter</i> e 517- <i>quater</i> , 416- <i>bis</i> , 600, 600-bis , primo comma , 600-ter , primo e secondo comma , 600-quater.1 , relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico , 600-quinquies , 601, 602, 629, 630, 644, 644- <i>bis</i> , 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648- <i>bis</i> , 648- <i>ter</i> del codice penale, nonché dall'art. 12- <i>quinquies</i> , comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può

			<p>giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.</p>
<p>Art. 76 D.P.R. n. 115/02</p>	<p>Estensione del beneficio del patrocinio gratuito a particolari soggetti</p>	<p>gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, per le persone offese dai reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo se commessi in danno di minori, e riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenni e adescamento di minorenni</p>	<p>Art. 76 Condizioni per l'ammissione</p> <p>1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.</p> <p>3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.</p> <p>4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.</p> <p>4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni</p>

			<p>previste dal predetto articolo 416-<i>bis</i> ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.</p> <p>4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-<i>bis</i>, 609-<i>quater</i> e 609-<i>octies</i>, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, 600-<i>quinqies</i>, 601, 602, 609-<i>quinqies</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.</p>
--	--	--	--